

Normativa e prassi

Stoccaggio prodotti energetici: subito operativi i servizi digitali

3 Luglio 2018

Sono immediatamente disponibili e vanno utilizzati per la presentazione dell'istanza di autorizzazione e della comunicazione da parte dei soggetti che intendono utilizzare depositi di terzi



L'Agenzia delle dogane e dei monopoli interviene ancora sulla disciplina dello stoccaggio di prodotti energetici presso depositi terzi ("depositi ausiliari"). È stata pubblicata, infatti, la **Nota n. 73179** del 2 luglio 2018, con la quale l'Amministrazione ha impartito le **istruzioni operative** per l'utilizzo dei servizi digitali messi a disposizione dei contribuenti tenuti all'adempimento dei nuovi obblighi previsti dal regime abilitativo introdotto dalla legge di bilancio 2018.

Quest'ultima, infatti, con l'obiettivo di prevenire e contrastare l'evasione e le frodi Iva nel settore dell'estrazione dei prodotti energetici dai depositi ha previsto che coloro che vogliono stoccare prodotti energetici presso depositi di terzi (*traders*) devono essere identificati e monitorati dall'Amministrazione finanziaria, e, in particolare, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli (articolo 1, commi da **945** a 959, legge 205/2017).

Con il **decreto 12 aprile 2018** sono state dettate le disposizioni attuative del nuovo regime (vedi "**Stoccaggio di prodotti energetici: è stato firmato il decreto attuativo**").

Le disposizioni del decreto stabiliscono che:

- prima di dare avvio all'attività di stoccaggio presso depositi di terzi, i *traders* devono presentare un'apposita **istanza di autorizzazione** al competente ufficio delle Dogane; l'autorizzazione è valida due anni e deve essere associata a un **codice identificativo** univoco
- i *traders* che sono già titolari, in Italia, di un deposito fiscale di prodotti energetici, in luogo della richiesta di autorizzazione, devono trasmettere, almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività di stoccaggio, una **comunicazione** telematica all'ufficio delle Dogane competente; la comunicazione è valida un anno e deve essere associata a un **codice identificativo** univoco
- inoltre, per poter procedere all'attività di stoccaggio dei prodotti, è altresì necessario che il *trader* ottenga dal depositario autorizzato o del destinatario registrato, presso cui intende stoccare i prodotti, uno specifico **atto di assenso**; solo dopo averlo ricevuto, l'attività di stoccaggio potrà essere legittimamente effettuata
- infine, i *traders* devono redigere un **riepilogo** dei quantitativi giornalieri dei prodotti energetici stoccati presso ciascun deposito ausiliario; il riepilogo deve essere trasmesso mensilmente, all'ufficio delle Dogane che ha rilasciato l'autorizzazione (entro il giorno 10 del mese successivo a quello a cui il riepilogo si riferisce) ovvero all'ufficio delle Dogane a cui è stata trasmessa la comunicazione, entro il mese successivo all'anno di riferimento.

Recentemente, l'Agenzia delle dogane, con la **Nota n. 71725** del 27 giugno 2018, ha esaminato il contenuto del decreto, fornendo chiarimenti, in particolare, sui prodotti energetici interessati, sull'entrata in vigore delle nuove disposizioni e sulla gestione del periodo transitorio (vedi "**Stoccaggio di prodotti energetici: arrivano i chiarimenti delle Dogane**").

I servizi a disposizione dei traders

I servizi predisposti dall'Agenzia delle dogane sono **immediatamente disponibili** e consentono di eseguire le seguenti operazioni:

- presentazione e gestione dell'istanza di autorizzazione (compilazione dell'istanza)
- gestione della comunicazione (compilazione della comunicazione almeno 30 giorni prima di iniziare l'attività di stoccaggio)
- ricerca istanze e comunicazioni (visualizzazione dell'elenco delle proprie istanze e/o comunicazioni, ottenendo informazioni sul relativo stato di lavorazione)

- gestione atto di assenso (i depositari/destinatari ricercano le informazioni correlate al codice identificativo di un *trader* per l'eventuale rilascio dell'atto di assenso)
- ricerca atto di assenso (il depositario/destinatario può visualizzare l'elenco dei propri atti di assenso).

di

Gennaro Napolitano

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/stoccaggio-prodotti-energetici-subito-operativi-servizi>